

A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto dirigenziale n. 66 del 18 febbraio 2010 - Franzese S.p.A. (già Franzese s.r.l.) - Industria Conserve Alimentari - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto sito in Palma Campania (Na) Traversa Corso Nuovo, n. 33, loc. Cazzelle,**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n°59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE e conseguentemente ricodificata dalla direttiva 2008/01/CE;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R.C. 19.01.2007 n°62 "Provvedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n°59" che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, individuato questo Settore quale "Autorità Competente" ex art.2, c.1, D.Lgs. 59/05, al rilascio dell'autorizzazione per le attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza e determinato gli importi che i gestori richiedenti devono versare alla Regione, a titolo di acconto tariffa istruttoria, salvo conguaglio in base alle tariffe da fissarsi dal decreto interministeriale di cui all'art.18 del D.Lgs. 59/2005;
- il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- il D.D. n°16 del 30.01.2007 Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n°62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- la D.G.R.C. 27 luglio 2007, n°1411 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale"-Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art.208 e segg";
- il D.D.18.08.09 n.19 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto "Deleghe di competenze ai dirigenti di Settore dell'A.G.C. 05";

PREMESSO

- che la Franzese S.p.A. (già Franzese s.r.l.) – Industria Conserve Alimentari con sede legale in Palma Campania (Na) alla Traversa Corso Nuovo, n. 33, loc. Cazzelle, in data 28/03/07 prot. n. 291841 ha presentato domanda con relativa documentazione tecnica, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, di autorizzazione integrata ambientale dell'impianto sito nel Comune di Palma Campania (NA) ubicato alla Traversa Corso Nuovo, n. 33, loc. Cazzelle;
- che in data 25/08/2008 prot. n. 711448 è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, pubblicando l'annuncio sul quotidiano "Metropolis" in data 08/09/2008;
- che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- che l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, sulla base della convenzione stipulata con l'AGC 05 ha predisposto per l'impianto medesimo il rapporto tecnico istruttorio di cui all'art. 5 del citato atto convenzionale;

Preso atto

- che nella conferenza di servizi, i cui lavori sono iniziati in data 14/05/2009 e conclusi in data 10/09/2009 la Provincia, il Comune di Palma Campania, l'ARPAC, l'ASL competente, esaminata la documentazione presentata dalla Società in allegato alla richiesta prot. n. 291841 del 28/03/2007, integrata con documentazione trasmessa con nota prot. n.565891 del 25/06/2009, hanno espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società per l'impianto sito nel Comune di Palma Campania (Na) ubicato alla Traversa Corso Nuovo, n. 33, loc. Cazzelle ;
- che il Comune di Palma Campania, nell'ambito della CdS succitata , non ha ritenuto di dare prescrizioni ai sensi degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- che con nota, acquisita al protocollo di questo Settore al n. 22928 del 12/01/2010 la Società ha trasmesso un CD contenente tutta la documentazione già depositata integrata e rettificata in termine di utilizzo della virgola e del punto nella quantificazione numerica dei dati, così come richiesto dall'Università in sede di C.d.S. ;
- che tale documentazione, è stata esaminata e ritenuta comprensiva di tutte le prescrizioni integrative richieste in C.d.S ;
- che con nota acquisita agli atti del Settore al prot. n. 126139 del 11.02.2010, la Società ha trasmesso la ricevuta del versamento, a favore della Regione Campania, di Euro 4.650,00, che in aggiunta ai precedenti acconti di Euro 4.000,00 e Euro 5.500,00 versati in precedenza, costituisce la tariffa istruttoria di complessivi Euro 14.150,00 determinata e asseverata ai sensi del DM ambiente 24.04.08 dal gestore dell'impianto;
- ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. n. 1083745 del 15/12/2009 è stata inoltrata richiesta di informativa alla Prefettura di Napoli;

Ritenuto

- di rilasciare, conformemente alle risultanze ed ai pareri espressi in C.d.S. ed ai sensi del D.Lgs. 59/2005, alla Franzese S.p.A. (già Franzese s.r.l.) – Industria Conserve Alimentari., con sede legale ed impianto in Palma Campania (Na) Traversa Corso Nuovo, n. 33, loc. Cazzelle l'autorizzazione integrata ambientale che sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dall'Allegato II del D.Lgs. 59/2005 e norme di attuazione;

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e su proposta del Responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di rilasciare alla Franzese S.p.A. (già Franzese s.r.l.) – Industria Conserve Alimentari., con sede legale ed impianto in Palma Campania (Na) Traversa Corso Nuovo, n. 33, loc. Cazzelle e per le attività previste dal D.Lgs 59/05 allegato I punto **6.4 (b2)** (*trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)*) l'autorizzazione integrata ambientale;
2. di precisare che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione trasmessa dalla Società con nota prot. n. 291841 del 28/03/2007, integrata con documentazione trasmessa con nota prot. n.565891 del 25/06/2009 e con nota prot.n. n. 22928 del 12/01/2010, esaminata dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dalla Conferenza di Servizi ,alle condizioni specificate nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la documentazione che verrà trasmessa agli Enti, per i controlli di competenza, , è quella trasmessa dalla società in data 12/01/2010 prot.n. 22928 e comprensiva di tutta la documentazione esaminata ed approvata in conferenza;
4. di stabilire che la Società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate in base agli Allegati IV e V del D.M. 24704/2008, come di seguito riportato:

- a) prima della comunicazione prevista all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 59/05, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati che va dalla data di attuazione di quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPAC.
5. che restando ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto
- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (art. 269, 272 d.lgs. 152/06 e ssmm e ii) ;
- b) autorizzazione allo scarico (Parte III) d.lgs 152/06;
6. l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico;
7. che per quanto attiene alla gestione dei rifiuti prodotti nell'impianto, così come desumibile dalla documentazione prodotta in sede di richiesta di autorizzazione, perché possa configurarsi l'ipotesi del deposito temporaneo, lecito, di rifiuti devono essere rispettate tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma primo lett. m), del D. Lgs n. 152/06, che riproducono le analoghe disposizioni dell'art. 6, primo comma lett. m), del D. Lgs n. 22/97 ovvero:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
8. la presente autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 5 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 9 D.Lgs. 59/05 ;
9. che la presente autorizzazione perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva, rilasciata dalla Prefettura competente;
10. la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame in ogni momento dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
- a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
- b) le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di tecniche diverse da quelle utilizzate;
- d) l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica.
11. di disporre la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 59/2005, sia della presente autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
12. il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

13. di dare atto che il Gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
14. per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve applicare quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e dalla pertinenti MTD pubblicate con DM 31/012005 ;
15. qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del d.lgs. 59/2005;
16. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Palma Campania, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'A.S.L. NA/3 SUD ex NA 4 ed all'ARPAC -Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza;
17. di notificare il presente provvedimento alla Franzese S.p.A. (già Franzese s.r.l.) – Industria Conserve Alimentari., con sede legale Palma Campania (Na) Traversa Corso Nuovo, n. 33;
18. di comunicare il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania, all'A.G.C.05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, disinquinamento e Protezione Civile, al Settore B.U.R.C per la pubblicazione;

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dott.ssa Lucia Pagnozzi